



- L'INTERMEDIAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO – NOTORIAMENTE DEFINITO ANCHE “CAPORALATO” - RAPPRESENTA UN'IPOTESI DI REATO PREVISTA DALL'ART. 603-BIS C.P., INTRODOTTO DAL D.L. 138/2011 E RIFORMULATO DALLA L. 199/2016 E RIGUARDA I CASI IN CUI VENGONO:

RECLUTATI LAVORATORI COL FINE DI DESTINARLI AL LAVORO PRESSO SOGGETTI UTILIZZATORI IN CONDIZIONI DI SFRUTTAMENTO; ED APPROFITTANDO DELLO STATO DI BISOGNO DEGLI STESSI.

IL REATO PUNISCE CHIUNQUE:

- **RECLUTA** MANODOPERA ALLO SCOPO DI DESTINARLA AL LAVORO PRESSO TERZI IN CONDIZIONI DI SFRUTTAMENTO, APPROFITTANDO DELLO STATO DI BISOGNO DEI LAVORATORI (CAPORALE CHE SI INTERPONE TRA IL LAVORATORE ED IL SOGGETTO UTILIZZATORE)
- **UTILIZZA**, ASSUME O IMPIEGA MANODOPERA, ANCHE MEDIANTE L'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, SOTTOPONENDO I LAVORATORI A CONDIZIONI DI SFRUTTAMENTO, APPROFITTANDO DEL LORO STATO DI BISOGNO.